

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.N.P.**

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 250/CGF (2010/2011)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 15 aprile 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

### **I° Collegio composto dai Signori:**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Franco Massi, Dr. Luigi Impeciati – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RECLAMO CROCIATI NOCETO S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CROCIATI NOCETO/SANGIOVANNESE DEL 24.10.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 56/DIV del 3.11.2010)

La C.G.F. preso atto dell'istruzione posta in essere dalla Procura Federale e delle risultanze di essa, respinge il reclamo come sopra proposto dalla Crociati Noceto s.r.l. di Noceto (Parma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **II° Collegio composto dai Signori:**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Luigi Impeciati, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 2) **RECLAMO NEAPOLIS MUGNANO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI €7.500,00 ALLA RECLAMANTE:**
- **INIBIZIONE A TUTTO IL 31.12.2011 AL SIG. MOXEDANO MARIO, INFLITTE SEGUITO GARA NEAPOLIS M./TRAPANI DEL 3.4.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – com. Uff. n. 145/DIV del 5.4.2011)

La C.G.F. accoglie l'istanza di rinvio formulata dalla difesa.

**3) RECLAMO CARRARESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CARRARESE/PRATO DEL 3.4.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 145/DIV del 5.4.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Carrarese Calcio di Carrara riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante a €1.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Piero Sandulli

**Publicato in Roma il 15 aprile 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete